

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5602 del 09/11/2021
Oggetto	Rilascio concessione per occupazione aree del Demanio Idrico su arginatura destra del Po di Goro in loc. Gorino nel Comune di Goro (FE) ad uso attracco fluviale e relativo spazio di ormeggio per imbarcazioni, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s.m.i. Richiedente: Associazione Nazionale Marinai d'Italia Gruppo di Gorino; Pratica FE11T0045
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5775 del 09/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rilascio concessione per occupazione aree del Demanio Idrico su arginatura destra del Po di Goro in loc. Gorino nel Comune di Goro (FE) ad uso attracco fluviale e relativo spazio di ormeggio per imbarcazioni, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s.m.i. Richiedente: Associazione Nazionale Marinai d'Italia Gruppo di Gorino-Goro; Pratica FE11T0045

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 70/2018 con cui si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione,

l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

- la D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 1181/2018 con cui si approva l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

PRESO ATTO dell'istanza pervenuta in data 20/06/2011 alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, registrata al PG/2011/0150540, con la quale il Sig. Paesanti Idilio, in qualità di Presidente dell'Associazione Marinai d'Italia – Gruppo Gorino-Goro, C.F. 91013670384, con sede legale in Via E. Paesanti, 45 a Gorino (FE), ha chiesto la concessione per l'occupazione di aree del Demanio Idrico su argine destro del Po di Goro, in loc. Gorino nel Comune di Goro (FE), per un pontile in legno di 80,00 mq ed uno spazio di ormeggio per imbarcazioni di 560,00 mq, catastalmente ubicate nel Foglio 18 acqua pubblica antistante il mapp. 2114 del medesimo Comune; procedimento FE11T0045.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 266 del 21/10/2015 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione ricade all'interno del Piano Territoriale della Stazione Volano Mesola Goro del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, in particolare in Zona B di Protezione Generale di tipo B.FLU fluviale, e all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4060005 sacca di Goro Po di Goro Valle Dindona e Foce del Po Di Volano.

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po mediante il Disciplinare Tecnico Idraulico, registrato al PG/2021/45181 del 23/03/2021;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedim. N 121/2021 del 09/04/2021, registrato al PG/2021/56185 del 13/04/2021);

- Comune di Goro in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia con nota del 30/10/2019 registrata al PG/2019/168032;

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO :

- di fissare il canone annuo, calcolato per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 1622/2015, per l'occupazione con pontile in legno per attracco fluviale e spazio acqueo per ormeggio imbarcazioni in € 127,64, applicando la riduzione prevista al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. visto che l'Associazione richiedente non opera a fini di lucro e i posti barca sono ad esclusivo utilizzo dei soci dell'Associazione stessa (come da dichiarazione in atti);
- di fissare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;

PRESO ATTO che con nota del 29/03/2021, prot. PG/2021/48415, lo scrivente servizio ha richiesto all'Associazione Marinai d'Italia – Gruppo Gorino-Goro il pagamento dei canoni dovuti per l'occupazione pregressa dell'area demaniale in oggetto per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2020 per complessivi € 1.257,16;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 16/11/2011 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 16/04/2021 l'importo di € 127,64 relativo al **canone 2021** e degli **oneri per l'occupazione pregressa** fino al 31/12/2020 (€ 1.257,16);
- in data 05/11/2021 l'importo di € 250,00 relativo al **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, nel rispetto dei diritti di terzi, all'Associazione Marinai d'Italia – Gruppo Gorino-Goro, C.F. 91013670384, con sede legale in Via E. Paesanti, 45 a Gorino (FE), la concessione per l'occupazione di aree del Demanio Idrico su argine destro del Po di Gorino, in loc. Gorino nel Comune di Gorino (FE), per un pontile in legno di 80,00 mq ed uno spazio di ormeggio per imbarcazioni di 560,00 mq, catastalmente ubicate nel Foglio 18 acqua pubblica antistante il mapp. 2114 del medesimo Comune, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente; codice pratica FE11T0045;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/11/2021 (PG/2021/172184 del 09/11/2021);
4. di fissare il canone annuo, calcolato per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 1622/2015, in **€ 127,64** applicando la riduzione prevista al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. visto che l'Associazione richiedente non opera a fini di lucro e i posti barca sono ad esclusivo utilizzo dei soci dell'Associazione stessa (come da dichiarazione in atti);
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€ 250,00**;
6. di dare atto, come riportato nelle premesse, che il richiedente ha versato:
 - in data 16/11/2011 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 16/04/2021 l'importo di € 127,64 relativo al **canone 2021** e degli **oneri per l'occupazione pregressa** fino al 31/12/2020 (€ 1.257,16);
 - in data 05/11/2021 l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge al Richiedente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ARPAE;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stata conferita la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di aree del Demanio Idrico rilasciata all'Associazione Marinai d'Italia – Gruppo Gorino-Goro, C.F. 91013670384, codice FE11T0045.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Goro nel Comune di Goro (FE), individuata in loc. Gorino, catastalmente ubicata in parte del Foglio 18 acqua pubblica antistante il mapp. 2114 del medesimo Comune, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (Alleg.1), e destinata ad uso attracco fluviale con pontile in legno e relativo spazio acqueo per ormeggio imbarcazioni.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2021 in **127,64** euro, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, effettuando il pagamento tramite la piattaforma PayER-PagoPA a cui si accede seguendo le indicazioni riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica e l'anno di riferimento, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato,

del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo o codice della concessione FE_____;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL DISCIPLINARE
TECNICO IDRAULICO DI A.I.PO E DAL NULLA OSTA E VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - DELTA DEL PO**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico Idraulico dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, rif. A.I.PO. n. 7123/L registrato al PG/2021/45181 del 23/03/2021:

1) – DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE E DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1 Le opere da realizzare sono costituite da:

- n. 1 pontile in legno delle dimensioni di m 80,00 x m 1,00 appoggiato a pali in legno (briccole);
- n. 1 specchio acqueo di m 80,00 x 7,00 da adibire ad attracco imbarcazioni.

Lo spazio acqueo occupato dalle opere di cui sopra e quello destinato all'ormeggio delle imbarcazioni risulta pertanto della superficie complessiva di mq 640,00 così distinta:

- superficie specchio acqueo occupato da imbarcazioni m 80,00 x 7,00 = mq 560,00;
- superficie specchio acqueo occupato da pontile m 80,00 x 1,00 = mq 80,00;

2 Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere, così come indicato nell'istanza assunta al ns. prot. n. 1788 del 22/01/2021, potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.PO – Ufficio di Ferrara.

2) –CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere apposta in maniera ben visibile, sul pontile, una targa in alluminio delle dimensioni di cm 10x20 identificativa della concessione con riportato il codice regionale **FE11T0045**;
2. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere le rampe carrabili e la piarda/sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombri da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree in concessione, sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale A.I.PO e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.
3. Nel corso dell'esercizio della presente Autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia delle scarpate, dei cigli e della banchina fluviale, sia tramite periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni rifiuto nella zona antistante la

passerella dell'attracco per due tratti dell'estesa di metri 5,00 (cinque) a monte ed a valle dell'attracco stesso.

4. Nei medesimi ambiti, sia a terra che nell'attiguo spazio acqueo, il concessionario dovrà provvedere anche all'accurata e costante asportazione dei detriti e relitti che potrebbero impigliarsi alle strutture fisse e galleggianti realizzate.
5. Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla segnalazione del pontile e degli ormeggi e la conseguente responsabilità per tutti gli incidenti che potessero verificarsi compresi gli oneri relativi al risarcimento delle spese che fosse necessario affrontare per il salpamento di relitti affondati, restando in ogni caso l'A.I.PO sollevata ed indenne da qualsivoglia aspetto connesso alla navigazione fluviale.
6. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.
7. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, sia civilmente che penalmente.
8. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'AIPO alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nella sponda arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.
9. L'A.I.PO, in relazione al presente parere, rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici o idrogeologici.
10. Il concessionario stesso dovrà accertarsi altresì circa la stabilità della zona interessata dall'attracco e delle zone immediatamente a monte e a valle provvedendo, a propria cura ed oneri, all'esecuzione degli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza, previa specifica e formale autorizzazione dell'A.I.PO.
11. Durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare di motonautica il concessionario dovrà nell'evenienza provvedere, a propria cura ed oneri, a liberare il canale navigabile e le sue adiacenze da tutti quei mezzi (natanti e galleggianti in genere, ancoraggi, cavi ecc.) che potessero ritenersi di ostacolo e comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

12. Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, al rafforzamento degli ormeggi nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare l'affondamento delle strutture ovvero la loro dispersione nella corrente del fiume.
13. La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'ARPAE – SAC Ferrara.
14. Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell' A.I.PO, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'A.I.PO provvederà in danno del concessionario.
15. La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita ancora dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'A.I.PO non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.
16. L'inosservanza anche parziale da parte della Ditta richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

3) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere domandate alle competenti Autorità, rimanendo l'A.I.PO del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo.
2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento

amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna e svolto dall' ARPAE – SAC Ferrara;

3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente Nulla Osta ovvero sull' applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 2021/121 del 09/04/2021 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po registrato al PG/2021/56185 del 13/04/2021:

- la realizzazione della struttura per ormeggio dovrà rispettare il profilo arginale e l'eventuale vegetazioni ivi presente;

In generale

- si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;
- dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione dei lavori;
- dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree attraversate.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare o realizzate, in particolare l'Autorizzazione Paesaggistica ed il relativo Titolo edilizio dal Comune di Goro.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.